

# Alimenti, il sito produttivo in etichetta. Oppure multa

Sull'etichetta dei prodotti alimentari preimballati, destinati al consumatore finale, dovrà essere obbligatoriamente indicata la sede dello stabilimento di produzione o, qualora sia diverso, dello stabilimento di confezionamento. Lo prevede uno schema di decreto legislativo oggi all'esame preliminare del Consiglio dei ministri. A garanzia che quest'obbligo venga assolto, lo schema di dlgs prevede apposite sanzioni, fino a un massimo di 24 mila euro. Obiettivo dell'esecutivo: garantire migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, così da tutelare in modo più efficace la salute. Il tutto in attuazione di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2015 (n. 170/2016), che dispone il recepimento, nell'ordinamento italiano, delle misure a tutela della salute dei consumatori previste dal regolamento Ue n. 1169/2011. Il nuovo schema di decreto sugli imballaggi alimentari arriva subito dopo un altro dlgs, approvato dall'esecutivo l'11 febbraio scorso, questa volta in via definitiva, e recante nuovi obblighi per i produttori e i distributori di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (Moca). Più sanzioni fino a 80 mila euro per chi non li rispetta (si veda ItaliaOggi dell'11 febbraio scorso). Ma andiamo con ordine, partendo dal sistema sanzionatorio.

**LE VIOLAZIONI.** Tre le fattispecie di violazione, previste dalla bozza di decreto, a carico del produttore (o del confezionatore, quando questo differisca dal produttore), su cui pesa l'obbligo di informazione in etichetta:

- la sanzione va da un minimo di 3 mila a un massimo di 24 mila euro quando non viene riportata la sede dello stabilimento (o confezionamento), sul preimballaggio o sull'etichetta dei prodotti alimentari preimballati. Stesso range di multa qualora tale indicazione manchi dai documenti commerciali di prodotti destinati alla collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati;

- sanzione compresa tra 3 mila e 24 mila euro anche nel caso di mancata indicazione dello stabilimento effettivo, mediante punzonatura o altro segno, qualora la produzione (o il confezionamento) del prodotto alimentare preimballato venga effettuata in più stabilimenti;

- infine, multa tra mille e 8.000 euro per la mancata indicazione della sede produttiva.

**ESONERI.** L'indicazione dello stabilimento di produzione (o di confezionamento) potrà essere omessa in tre casi:

- quando lo stabilimento sia ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta;

- nel caso di prodotti preimballati che riportano la bollatura sanitaria;

- qualora il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

Infine, non sono tenuti ad applicare gli obblighi dello schema di dlgs i produttori di alimenti preimballati fabbricati o confezionati in un altro stato Ue o in Turchia.

**Luigi Chiarello  
Pasquale Quaranta**